

Pubblicato il 13/02/2025

N. 00353/2025 REG.PROV.COLL.  
N. 00907/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 907 del 2023, proposto da

[REDACTED],

rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Tedeschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Generale, Guardia di Finanza Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Mariano Stabile n. 182 e domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;

*per l'annullamento*

dei provvedimenti prot. n. 185137/62, n. 225549/62, n. 225640/62 e n. 257866/62 della Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia, in risposta alle istanze rispettivamente di Giacomarro Rosario, Riccio Alessandro, Savalli Vito e Zambetta Michele, con i quali si

nega il riconoscimento e la liquidazione dell'indennità di compensazione per il servizio reso nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali; nonché ogni altro atto presupposto, connesso, complementare o conseguente, anche allo stato non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2025 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, appartenenti alla Guardia di Finanza ed assegnati al Reparto Tecnico Logistico della Sicilia, insorgono avverso i provvedimenti con cui l'Amministrazione ha rigettato le singole richieste di riconoscimento dell'indennità di compensazione prevista dall'art. 54, comma 3, del D.P.R. 18/6/2002 n. 164 e di pagamento delle relative indennità non versate comprensive di arretrati.

Trattasi, nello specifico, di indennità da corrispondere per lo svolgimento di prestazioni di lavoro in giornate destinate al riposo settimanale o festive infrasettimanali.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1-Violazione di legge e/o falsa applicazione dell'art. 54 comma 3 del D.P.R. n. 164/2002; eccesso di potere per illogicità manifesta e/o per travisamento dei fatti;

2-Eccesso di potere, violazione del principio di ragionevolezza e difetto di motivazione.

Resiste l'Avvocatura distrettuale dello Stato depositando documenti e memoria conclusiva, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo altresì la

prescrizione quinquennale della pretesa.

Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2025, presenti i procuratori delle parti, la causa è stata posta in decisione dal Collegio.

Il ricorso non è meritorio di accoglimento per le considerazioni che seguono.

Entrambi i profili di doglianza risultano infatti infondati.

Ritiene invero il collegio di condividere l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa richiamata dalla difesa erariale, di cui alla sentenza del T.A.R. Lombardia n. 1949/2021, confermata in appello dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 654/2023.

Secondo il predetto orientamento, da cui il Collegio non ritiene oggi di doversi discostare, il dato normativo che discende dall'art. 54 comma 3 del D.P.R. 18/6/2002 n. 164 non conduce alle conclusioni prospettate dai ricorrenti.

La disposizione in parola, infatti, prevede che *“Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di € 5,00, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero”*.

Ritiene il Collegio che l'unica interpretazione capace di rispettare la lettera della norma è quella che consente il riconoscimento dell'indennità in parola solo nel caso in cui il militare *“...per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale...”*.

La giurisprudenza sopra indicata ha infatti ribadito che *il termine “sopravvenute”, riferito alle esigenze di servizio, implica necessariamente l'esistenza di una precedente programmazione dell'attività lavorativa che venga poi modificata per effetto di nuove esigenze inderogabili; e il termine “destinato”, riferito al giorno di “riposo settimanale” o al “festivo infrasettimanale”, parimenti evoca una precedente programmazione del lavoro, tale da comportare una determinata destinazione alle singole giornate. Né a quest'ultimo proposito, può condividersi l'argomento degli appellanti secondo il quale la domenica*

*costituisca sempre e comunque giornata destinata al riposo settimanale, atteso che, come sopra ricordato, le previsioni normative che disciplinano la prestazione dei militari appartenenti alla Guardia di Finanza dispongono che gli stessi hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale e che questo venga fruito, “di norma”, in giorno festivo, così implicitamente ammettendosi che possa anche essere altrimenti, e ciò proprio sulla base della programmazione dei turni operativi.*

Detti principi trovano applicazione anche alla questione qui dedotta, nella quale nessuno dei ricorrenti documenta che l'assegnazione in giorni settimanale destinato a risposo o a festività sia avvenuto nello specifico in deroga alla pianificazione dei turni di servizio e per sopravvenute ed inderogabili esigenze dell'Amministrazione.

Quanto precede rende quindi evidente l'infondatezza sia della prima dogliananza, con cui si contesta la violazione di legge e l'eccesso di potere per illogicità e travisamento; sia la seconda censura con cui i ricorrenti paventano l'eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza e per difetto di motivazione.

Invero, l'istituto in parola ha una sua chiara ratio del tutto differente dagli altri istituti connessi alla remunerazione del lavoro in giornate solitamente ricadenti nei giorni festivi. Tuttavia occorre avere riguardo, nel caso in esame, alla peculiare modalità di svolgimento dell'ordinario lavoro degli appartenenti al corpo della Guardia di Finanza che, al fine di garantire lo svolgimento continuo delle funzioni istituzionali, viene organizzato dai relativi uffici secondo apposita turnazione e con la previsione di garantire il turno riposo in giornate (anche) diverse da quelle solitamente festive.

In conclusione, il ricorso è da respingere in quanto infondato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

rigetta.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, distrattaria per legge, nella misura di € 1.000,00 (Euro mille/00), oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Valenti, Presidente, Estensore

Raffaella Sara Russo, Primo Referendario

Marco Maria Cellini, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Roberto Valenti**

IL SEGRETARIO